

Edizione di giovedì 5 maggio 2016

ACCERTAMENTO

[Al via la campagna studi di settore per il periodo d'imposta 2015](#)

di Luca Caramaschi

BILANCIO

[Consultabile la bozza del nuovo Oic 16](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[L'IVA sui pacchetti turistici composti da servizi propri e di terzi](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[Il rendiconto come informazione sulla rivalutazione di quote associative](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Ravvedimento operoso: un efficace rimedio all'omesso versamento](#)

di Giovanna Greco

BUSINESS ENGLISH

[Price: come tradurre 'prezzo' in inglese](#)

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

ACCERTAMENTO

Al via la campagna studi di settore per il periodo d'imposta 2015

di **Luca Caramaschi**

Con la messa a disposizione della versione definitiva del **software Gerico**, avvenuta già alla metà del mese di aprile 2016, è partita in ampio anticipo rispetto agli anni precedenti la campagna compilativa degli **studi di settore** relativi al periodo d'imposta 2015. Tale situazione, peraltro, comporterà verosimilmente una conferma delle ordinarie scadenze di versamento del saldo 2015 e primo acconto 2016 delle imposte sui redditi e dell'IRAP, essendo stata la proroga concessa in passato "giustificata" proprio dal ritardo con il quale venivano messi a disposizione dei contribuenti gli strumenti necessari al calcolo della **congruità**, coerenza e normalità economica.

Andiamo, pertanto, ad analizzare le principali **novità** riscontrabili per quest'anno, tra le quali si segnalano:

- la semplificazione del **quadro A** "Personale addetto all'attività" e del quadro F "Elementi contabili";
- l'introduzione di **specifici rigi nei quadri F (impresa) e G (lavoro autonomo) riservati alla** maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (c.d. "maxi-ammortamenti");
- la "conferma" degli **indicatori** di coerenza, normalità economica e di anomalia, applicati per il 2014;
- l'aggiornamento della **territorialità**.

Per quanto riguarda il quadro A, nel quale sono fornite le informazioni relative al personale che presta la propria opera nell'attività, si riscontra una sostanziale "**uniformità**" dei rigi contenuti nei prospetti che fanno riferimento tanto alle imprese quanto ai professionisti. In particolare nel settore delle **manifatture** la semplificazione ha comportato che:

- le informazioni in precedenza richieste nei rigi A02 "Quadri", A03 "Impiegati", A04 "Operai generici", A05 "Operai specializzati", sono confluite nel **nuovo rigo A01** "Dipendenti a tempo pieno";
- le informazioni in precedenza richieste nei rigi A06 "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito" e A08 "Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione lavoro", sono confluite nel **nuovo rigo A02** "Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro".

È stato inoltre inserito in alcuni **studi di settore** il nuovo rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente” mentre il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (**quadri F e G**) è stato **sdoppiato**, prevedendo un quadro A “IMPRESA” ed un quadro A “LAVORO AUTONOMO”.

Relativamente ai quadri destinati ad accogliere gli **elementi contabili** (quadri F e G) l'unica **novità** degna di nota – oltre alla formale eliminazione, negli studi evoluti, del rigo F15 fatto confluire nel rigo F14 – riguarda l'introduzione nei righe F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese, degli apposti riquadri destinati alla gestione della **maggiorazione** del 40% dei canoni di *leasing* e degli ammortamenti, determinata per effetto delle **agevolazioni** introdotte dai commi 91 e 92 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Nel merito si precisa che tale importo va riferito esclusivamente alla predetta maggiorazione; pertanto, il totale indicato non va considerato un “di cui” e, quindi, non deve in alcun modo essere **riconciliato** nei riepiloghi previsti ai campi precedenti dei righe F18 e F20. La stessa regola vale anche per i dati contabili riguardanti i professionisti. In tale caso la maggiorazione va indicata al rigo G11 campo 3 per gli **ammortamenti** e al rigo G12 campo 2 per i **canoni di leasing**.

Si tenga, poi, presente che il cosiddetto maxi-ammortamento (o maggiorazione del canone nel caso del *leasing*) dedotto, sarà irrilevante ai fini dell'analisi di congruità e di coerenza.

Dal punto di vista procedurale, in un'ottica di **semplificazione**, vengono da quest'anno ampliate le ipotesi di esonero dall'obbligo di compilazione del modello **studi di settore**: si tratta dei contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta (codice di esclusione “2”) o che si trovano in **liquidazione ordinaria** (codice di esclusione “5”) e che in passato erano comunque tenuti a compilare il modello Studi, ancorché non rilevante ai fini dell'accertamento. Relativamente alla decorrenza di tali previsioni di esonero va precisato che tale “semplificazione” trova applicazione con riguardo ai modelli **studi di settore** allegati al modello UNICO 2016. Nel caso di utilizzo del modello UNICO 2015, quindi, è ancora richiesta la presentazione del modello dati studi di settore: è il caso, ad esempio, del soggetto che si pone in liquidazione ordinaria nel corso del 2015 e che in relazione al periodo ante-liquidazione (considerato periodo di **cessazione attività**) deve utilizzare il modello “vecchio” cioè UNICO 2015.

Analogamente, per coloro che già non erano nemmeno tenuti alla compilazione del modello Studi (vedi chi ha iniziato l'attività) viene **soppresso** anche l'altro adempimento a cui erano tenuti: la compilazione e relativa trasmissione dei **modelli INE** (indicatori di normalità economica). Nel frontespizio del modello UNICO 2016 è stata quindi eliminata la relativa casella che andava barrata in caso di caso di presentazione di tali modelli.

Rimangono inalterati, invece, gli obblighi per i contribuenti per cui operano le altre **cause di esclusione** dall'applicazione degli studi di settore che restano tenuti all'invio dei modelli. Si tratta, ad esempio, dei soggetti con volume di ricavi tra euro 5.164.569 ed euro 7.500.000, per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per

l'evoluzione degli **studi di settore**.

Sul versante della **territorialità**, il D.M. 22.12.2015 ha individuato specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2015, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell'influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi. La metodologia applicata per individuare gli **indicatori** considera i diversi livelli: dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile IRPEF e delle retribuzioni. Con successivo D.M. del 17.3.2016 vengono apportate integrazioni agli **studi di settore** prevedendo l'aggiornamento della "**Territorialità dei Factory Outlet Center**" nell'ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), delle "**Aggregazioni comunali**" nell'ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), della "**Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi**" nell'ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e delle analisi territoriali a seguito dell'istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2015.

Da ultimo i **correttivi anticrisi**, la cui attivazione passa per la compilazione dei dati compresi nel quadro T del modello Studi (ad eccezione di alcuni modelli studi relativi al comparto delle professioni nei quali tale quadro è stato soppresso). Il via libera ai correttivi anticrisi applicabili al 2015 è stato dato dalla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre (ancorché alla data odierna non risulti ancora pubblicato in G.U. il relativo D.M.). I correttivi sono stati determinati per adattare gli **studi di settore** alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie (si evidenzia, quindi, che da quest'anno i correttivi sono stati estesi anche agli **indicatori di coerenza**):

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Per approfondire le problematiche relative all'Unico 2016 vi raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento:

BILANCIO

Consultabile la bozza del nuovo Oic 16

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri l'**Organismo italiano di contabilità** ha pubblicato la bozza per la consultazione del **principio contabile Oic 16 – Immobilizzazioni materiali**, continuando il processo di **aggiornamento** dei principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

In linea generale, il documento prevede delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile tese ad **agevolare il più possibile la fase di transizione**. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile **prospettivamente**.

La nuova versione del principio recepisce:

- l'eliminazione dei riferimenti alla sezione **straordinaria** del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del decreto di riforma;
- la **riformulazione del principio della sostanza economica** disposta, sempre, dal decreto di riforma.

Quest'ultimo aspetto concerne l'avvenuta **sostituzione** del principio della funzione economica con il principio della sostanza economica.

Al riguardo, il nuovo Oic 16 è più chiaro nello stabilire che le immobilizzazioni devono essere **rilevate inizialmente** alla data in cui avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito**.

Segue, poi, la precisazione in base alla quale il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene **di solito** quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Diversamente, ossia nel caso in cui non vi è **coincidenza** tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e la data di trasferimento della proprietà in virtù di specifiche clausole contrattuali, ai fini della rilevazione iniziale, **rileva** il trasferimento dei rischi e dei benefici.

L'analisi va comunque fatta **caso per caso** dovendo avere riguardo alle specifiche clausole contenute nel contratto. Sul punto, la bozza del principio spende le seguenti testuali parole: *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la*

data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.

Si noti che la **precedente versione** dell’Oic 16 prevedeva che *“Normalmente le immobilizzazioni materiali ... sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell’ambito di tali operazioni”.*

Si evidenzia, infine, che la bozza del principio dedica delle parti alle **società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell’articolo 2435-*bis* cod. civ., e alle **micro imprese** di cui all’articolo 2435-*ter* cod. civ..

In particolare, viene precisato che **nei bilanci in forma abbreviata le immobilizzazioni materiali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso**, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).

Le **stesse semplificazioni** si applicano nel bilancio delle micro-imprese.

IVA

L'IVA sui pacchetti turistici composti da servizi propri e di terzi

di **Marco Peirola**

L'art. 74-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nel delineare il sistema di determinazione dell'IVA con il metodo "base da base", prevede che il corrispettivo unitario dovuto all'agenzia di viaggio sia diminuito dei costi di beni e servizi forniti da terzi, senza peraltro prevedere che le prestazioni rese da terzi debbano essere le uniche ed esclusive prestazioni che compongono il pacchetto.

La stessa **C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997**, d'altronde, precisa che il regime in esame **non si applica** ai servizi resi direttamente dall'organizzatore del pacchetto turistico **avvalendosi di strutture proprie**, ma solo a quelli resi da terzi. In linea con questa indicazione, la Corte di giustizia, con sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, si è pronunciata nel senso che, qualora i pacchetti turistici siano composti da prestazioni di servizi forniti in parte dallo stesso operatore economico, che svolge attività analoga a quella delle agenzie di viaggio, e in parte da altri soggetti, il regime IVA previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 26 della VI Direttiva (ora artt. 306 ss. della Direttiva n. 2006/112/CE) si applica **unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi**.

Gli operatori in esame hanno, pertanto, la possibilità di applicare, contestualmente, un **doppio regime impositivo**, vale a dire quello **ordinario**, per le prestazioni rese utilizzando le strutture proprie, e quello **speciale**, per le prestazioni rese utilizzando strutture gestite da terzi.

Per i suddetti pacchetti turistici "misti", laddove non s'intenda ripartire la quota dei corrispettivi e dei costi afferente ai servizi resi mediante strutture proprie dell'organizzatore, da assoggettare al regime ordinario, da quella relativa ai corrispettivi ed ai costi dei servizi forniti tramite strutture di terzi, da assoggettare al regime speciale, è possibile applicare, in alternativa, la **separazione facoltativa delle due attività**. La norma di riferimento, in tal caso, è l'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale *"i soggetti che esercitano (...) più attività nell'ambito della stessa impresa (...) hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività. In tal caso la detrazione di cui all'articolo 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa (...) per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente"*.

Operativamente, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17 luglio 2002, n. 233 ha specificato che la **separazione delle attività** implica:

- la tenuta di registri separati per ogni attività separata;
- la fatturazione delle operazioni con distinte serie numeriche,
- l'annotazione distinta delle varie operazioni;
- la liquidazione separata dell'imposta applicando le diverse disposizioni relative ai regimi applicabili;
- il versamento cumulativo dell'imposta;
- la presentazione di una dichiarazione IVA annuale unitaria.

Inoltre, in applicazione dell'art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “*i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfetaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese*”, per la fornitura dei servizi che andranno a costituire, insieme ai servizi resi da terzi, il pacchetto turistico, il ramo d'azienda alberghiero **emetterà fattura** nei confronti del ramo d'azienda agenzia di viaggio e **liquiderà l'IVA secondo il metodo ordinario** (sulle modalità di determinazione del valore dei servizi propri si vedano le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella causa C-291/03 del 6 ottobre 2005).

Il ramo d'azienda agenzia di viaggio considererà il pacchetto turistico quale **operazione unitaria** e **calcolerà l'imposta con il regime speciale**, che prevede l'indetraibilità dell'IVA relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, ivi comprese le prestazioni rese dal ramo d'azienda alberghiero.

Resta inteso che ogni singola prestazione alberghiera, nonché qualsiasi altro servizio reso al cliente separatamente dal pacchetto turistico, dovrà essere documentato dal ramo d'azienda alberghiero secondo la vigente normativa in materia di IVA.

ENTI NON COMMERCIALI

Il rendiconto come informazione sulla rivalutazione di quote associative

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Tra le diverse clausole che lo statuto di un ente associativo deve contenere per poter applicare le agevolazioni fiscali vi è anche quella che pone un **vincolo alla “circolazione” della quota associativa**. Secondo quanto prevede la lettera f) del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, infatti, nello statuto delle associazioni deve essere prevista una clausola che preveda la *“intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”*.

La *ratio* del primo precetto è chiara: il **rapporto associativo** è di carattere strettamente **personale** ed il legislatore ha voluto impedire qualsiasi utilizzo improprio e strumentale della quota. Circa il divieto di effettuare **rivalutazioni sulla quota** è molto probabile che si tratti di una formula mutuata dal mondo societario che, a dire il vero, con la realtà delle associazioni non ha molto a che fare.

In ogni caso, è importante segnalare che il **divieto vale sia per il socio** (non si applica mai infatti in questo caso la normativa sulla rideterminazione del valore delle quote) **che per l’associazione**. A quest’ultimo riguardo, è necessario osservare come il tema della rivalutazione della quota si lega con le problematiche connesse alla redazione del “rendiconto economico e finanziario”.

Negli enti associativi, infatti, la quota annuale versata dai soci costituisce la prima entrata di tipo istituzionale. Non è infrequente, specie negli enti di maggiori dimensioni – e, quindi, più strutturati dal punto di vista contabile – osservare che la quota associativa viene **iscritta direttamente a patrimonio**. Ciò in quanto può essere lo statuto sociale a prevedere le quote associative come elementi del patrimonio dell’associazione.

In queste ipotesi, se le uscite – come prevedibile, data l’assenza dei versamenti annuali dai soci che vanno direttamente a patrimonio – superano le entrate, l’importo delle quote versate nell’anno indicato nel patrimonio dell’associazione viene **destinato alla copertura del deficit**. Il risultato, di fatto, coincide con quello che si avrebbe se la quota associativa venisse iscritta tra le entrate e venisse poi “girata” a patrimonio solo la differenza tra entrate ed uscite. Le due metodologie si differenziano per il fatto che le quote associative “enucleate” all’interno del patrimonio dell’associazione si possono prestare forse più facilmente ad interventi di rivalutazione.

Per questo motivo è comunque importante – oltre che, come visto, obbligatorio secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR – predisporre correttamente il **rendiconto annuale** che, come detto, fornisce risultati sia sotto l'aspetto economico che quello finanziario. A quest'ultimo riguardo, non bisogna dimenticare che il **risultato della gestione corrente** fornisce un'informazione di per sé non sufficiente in merito all'andamento complessivo dell'attività. Può capitare infatti che nell'anno di riferimento siano stati effettuati investimenti rilevanti anche negli esercizi successivi e resi possibili grazie a risparmi effettuati in precedenza. Dare la notizia delle sole movimentazioni in entrata ed in uscita riferite all'unico periodo può non rappresentare un'informazione sufficiente circa il reale andamento dell'attività.

È, quindi, opportuno che, in caso di rappresentazioni contabili di sola cassa (si tratta delle situazioni più comuni e, sicuramente, meno strutturate sotto il profilo contabile), con **contrapposizione delle singole voci di entrata e di uscita dell'anno**, il rendiconto tenga conto del risultato delle gestioni precedenti. Questo dato può essere rappresentato come “avanzo” o come “disavanzo” derivante dall'esercizio precedente e riportato, rispettivamente, tra le entrate e le uscite.

La somma tra avanzo (o disavanzo) pregresso, entrate e uscite dell'anno dà un risultato che tiene conto, oltre che delle movimentazioni correnti, anche di ciò che è avvenuto negli anni precedenti. Se non ci sono impegni di tipo economico (ad esempio, finanziamenti da parte dei soci, incassi anticipati di quote associative e così via), il risultato della gestione corrente, computato grazie anche agli avanzi o disavanzi delle precedenti annualità, deve **coincidere con la giacenza del conto corrente bancario** a fine anno sommata con il denaro che risulta in **cassa**.

Questa **rispondenza** è, di per sé, una garanzia che, in passato, l'associazione non ha provveduto a rivalutazioni arbitrarie della quota associativa e che risulta quindi rispettato il precetto contenuto nello statuto. Se, invece, la quota associativa incassata dall'ente fosse stata in precedenza rivalutata, il risultato economico della gestione avrebbe portato ad una differenza rispetto all'esito della gestione finanziaria di cui il Consiglio Direttivo dell'associazione avrebbe dovuto dare **evidenza in sede di formazione dei rendiconti annuali** (con il rischio, quindi, di perdere le agevolazioni fiscali per un comportamento non coerente con le disposizioni statutarie).

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento operoso: un efficace rimedio all'omesso versamento

di **Giovanna Greco**

Il **ravvedimento operoso** permette ai contribuenti di sanare – tra l'altro – il tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta versando una mini sanzione. È uno **strumento efficace che consente di rimediare** ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti. Il ravvedimento si **perfeziona** con il pagamento del tributo omesso, della sanzione ridotta e degli interessi di mora che variano in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria. È importante sottolineare che la **sanzione è "riducibile"** sempreché la **"violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto ufficiale conoscenza"**.

Al netto di questa limitazione, con il "nuovo" ravvedimento, il contribuente può rettificare la violazione commessa fino al termine del periodo di accertamento. Infatti, **l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non pone limiti temporali**. Ad esempio, il rimedio, posto in essere una volta che siano decorsi 2 anni dalla data di scadenza originaria di un versamento, sconta una sanzione ridotta pari al 5% (riduzione a 1/6), in luogo della misura ordinaria del 30% prevista in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione.

Il ravvedimento con riduzione a 1/7 (lett. b-*bis* del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997), a 1/6 (lett. b-*ter* del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997) e a 1/5 (lett. b-*quater* del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997), però, può essere utilizzato solo per i tributi **amministrati** dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, per errori, ritardi o omissioni concernenti l'IRPEF, l'IVA, l'IRAP, l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, l'imposta di bollo e di successione. Mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.

Peraltro, occorre considerare che a partire dal **1° gennaio 2016 decorre l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole rispetto all'impianto precedente**. In particolare, ad esempio, le **nuove sanzioni "già ravvedute"** stabilite dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso/insufficiente versamento sono pari a:

- lo 0,1% per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 15 giorni;
- l'1,5% se il pagamento avviene tra il 16° ed il 30° giorno successivo al termine di riferimento;
- l'1,67% se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno successivo al termine di riferimento;

- il 3,75% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno successivo al termine di riferimento ma entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Si ricorda che in origine il D.Lgs. 158/2015 disponeva la decorrenza delle nuove sanzioni solo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la **legge di Stabilità 2016**, considerando le problematiche che potevano derivare dall'applicazione del principio del *favor rei*, ne ha opportunamente **anticipato la decorrenza** al 1° gennaio 2016.

BUSINESS ENGLISH

Price: come tradurre 'prezzo' in inglese

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

La parola di oggi è piuttosto semplice: **prezzo** in inglese si traduce con *price*. Il verbo associato è *to pay* (lett. **pagare**). I prezzi possono variare: *expensive* oppure *inexpensive* (o, ma è più colloquiale, *cheap*), *high* oppure *low*. Nel marketing si parla anche di *market price*, *best price*, *selling price* oppure di *half price* e *full price*.

In tema di **offerte speciali**, le pubblicità (*ads*) fanno spesso riferimento a espressioni come *discounted price* oppure *special price*. A proposito di sconti, *both the expressions 'two for the price of one' and 'buy one, get one free' are common phrases used to describe a special offer when you buy one product (quando acquisti un prodotto) at normal price, and get another one of the same product for free (gratis)*.

Quello che non tutti sanno è che *to price* è anche un verbo che significa proprio prezzare o **dare un prezzo**: è quindi corretto scrivere *in times of recession, shops need to price their goods slightly lower to attract customers* (al fine di **attirare clienti**). Nel passivo si potrebbe anche dire che *the shares were too highly priced* (alle **azioni** era stato dato un valore troppo alto).

Gli analisti fanno talvolta delle previsioni sull'andamento dei prezzi in futuro: *we can expect a further increase/decrease in the price of traded commodities (materie prime)*. Per inciso, le materie prime più diffuse sono *corn (mais)*, *oats (avena)*, *wheat (frumento)*, *milk, sugar*, ecc. Allo stesso modo, si può dire che *the price of precious metals (come oro, argento, platino) has remained stable in the last few years*.

Troverete spesso anche l'espressione *price tag* per descrivere il cartellino con il prezzo ovvero, per essere precisi *a label (un'etichetta) attached to a piece of merchandise indicating its price*.

Non è forse sempre vero, ma chi corrompe lo sa bene: *everyone has their price* (ogni persona ha il suo prezzo).

Per iscrivervi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it